

Disegno di legge n. 486 del 24.01.07 (cofirmatario)

**Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie asinine autoctone siciliane e per la promozione della produzione e della commercializzazione del latte d'asina di origine siciliana**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il patrimonio naturalistico della nostra isola costituisce una delle più importanti risorse di cui siamo dotati ma al quale non sempre ha fatto riscontro una adeguata sensibilità tesa a tutelarlo e valorizzarlo.

Il presente disegno di legge si propone di dotare la nostra Regione di uno strumento legislativo finalizzato a tutelare, salvaguardare e valorizzare le specie asinine autoctone di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sicilia e, purtroppo, gravemente minacciate da estinzione, quali l'asino pantesco, l'asino ragusano e l'asino grigio siciliano.

A tale fine sono diverse le direttrici su cui esso si muove ed individua gli interventi da realizzare, secondo gli obiettivi che sono espressamente elencati all'articolo 1 e cioè: a) promuovere la preservazione, la salvaguardia e la tutela delle specie asinine autoctone siciliane minacciate di estinzione a cui la Regione riconosce caratteristiche uniche; b) promuovere l'inserimento dell'asino in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale, sanitario ed economico; c) promuovere la produzione e la commercializzazione del latte d'asina di origine siciliana.

L'obiettivo di tutelare il futuro di queste importanti razze asinine viene, pertanto, perseguito da un lato valorizzandone la qualità e dall'altro proponendone al contempo l'impiego e la destinazione in ambiti diversi che vanno da quello alimentare a quello turistico, pedagogico e terapeutico.

Nell'ambito delle utilizzazioni di interesse sanitario merita di essere segnalata l'onoterapia, una disciplina che sfruttando le caratteristiche fisiche e comportamentali dell'asino offre preziosi servizi non solo per la riabilitazione e la cura degli handicap, ma soprattutto a favore di quelle persone, in particolare bambini, che hanno l'esigenza di superare problemi di relazione e socializzazione. Con l'onoterapia, secondo risultati documentati, il bambino o l'adulto hanno, infatti, l'opportunità di sviluppare in pieno la personalità, le attività cognitive, la mobilità, le funzioni della mano, il linguaggio, la comunicazione e, soprattutto, l'autoconsiderazione, attraverso un tipo di rapporto rassicurante che supera lo stress continuo della valutazione, del giudizio, della contraddizione.

---

Trattasi di una utilizzazione dell'asino molto importante dal punto di vista socio-sanitario, verso cui riteniamo che i servizi sociali comunali dovrebbero opportunamente orientarsi.

Le specie asinine autoctone siciliane presentano, inoltre, una grande potenzialità anche per la crescita di attività turistiche, soprattutto di quel settore turistico che si rivolge alle zone interne, ai bambini e agli adolescenti.

Di qui un ulteriore importante utilizzo previsto ed incentivato dal presente disegno di legge, che è appunto quello agro-turistico.

Altre interessanti possibilità di valorizzazione dell'asino si riferiscono al suo utilizzo come animale da compagnia, per un turismo ecocompatibile, alla pratica del trekking someggiato, alla realizzazione di spettacoli, di manifestazioni folkloristiche e, non ultimo, alla produzione del latte d'asina, stante il rilevante impiego che viene fatto di questo latte non solo nell'alimentazione pediatrica e in geriatria, ma anche nell'industria farmaceutica e cosmetica.

Attualmente, come tutti sappiamo, il latte d'asina ha un costo molto elevato che oscilla tra i 10,00 e i 15,00 euro al litro.

Un prezzo tanto elevato è giustificato dal fatto che un'asina produce pochissimo latte al giorno, a differenza di una vacca che arriva a produrne anche 40 litri al giorno. A queste ridotte produzioni giornaliere, bisogna, inoltre, sottrarre i quantitativi di latte da destinare al puledro. L'asina, infatti, se viene allontanata dal suo puledro perde la capacità di produrre latte, per cui le produzioni vengono ulteriormente ridotte. Dietro un solo litro di latte di asina si nascondono, pertanto, non pochi sacrifici dell'allevatore il quale deve fare i conti anche con la mancanza di una normativa che ne favorisca la distribuzione su larga scala e ne consenta la conseguente riduzione del prezzo al consumatore.

Il disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea regionale, interviene in questo contesto, con norme mirate a dare impulso alla produzione di questo latte dalle caratteristiche singolari che lo rendono di estrema importanza dal punto di vista medico e nutrizionale e che è assolutamente indispensabile nei casi di tolleranza zero al latte artificiale da parte dei neonati.

Disporre di un latte naturale ad alto potere ipoallergico è indubbiamente un grande beneficio collettivo alla luce dei circa 15.000 neonati che in Italia ogni anno nascono affetti da varie forme allergiche nei confronti delle proteine del latte vaccino e che, comunque, non possono disporre del latte materno.

Ma le possibilità di impiego del latte di asina non

---

si limitano al solo campo pediatrico. Infatti questo prodotto guadagna sempre più consensi anche nell'alimentazione geriatrica e nella cosmesi.

Già ai tempi dell'antica Roma il latte d'asina era conosciuto per le sue proprietà contro le malattie e l'invecchiamento della pelle, tanto che uomini e donne di alto lignaggio erano soliti lavarsi nel latte d'asina, come usavano fare Cleopatra e Poppea, consorte di Nerone.

Attualmente le leggi che regolano la compravendita del latte d'asina si rifanno ad un antico regio decreto n. 994 del 1929, in base al quale si può vendere il latte in appositi locali allestiti esclusivamente nel luogo di produzione del latte stesso. Sono pertanto esclusi a priori i più comuni circuiti di vendita, il che penalizza la reperibilità di questo prodotto, nonostante la crescente domanda del mercato.

Ora, l'obiettivo che intendiamo perseguire con il presente disegno di legge è quello di raggiungere non solo livelli di produzione adeguati alle nuove richieste del mercato ed economicamente accettabili ma garantire altresì al consumatore anche la qualità del prodotto attraverso la istituzione del marchio di qualità regionale prevista all'articolo 14 per la distribuzione su larga scala, presso le farmacie e gli ospedali.

Va sottolineato, inoltre, che l'utilizzo del latte d'asina permette, al contempo, di tutelare le razze asinine autoctone siciliane che altrimenti andrebbero incontro all'estinzione e la cui salvaguardia rappresenta una risorsa economica di grande rilevanza soprattutto per le zone montane-collinari della nostra regione.

La introduzione del marchio di qualità regionale di cui all'articolo 13 risponde ad una duplice esigenza: da un lato creare le premesse per una adeguata tutela del produttore, dall'altro garantire elevati livelli qualitativi del prodotto da immettere sul mercato, in un contesto che dovrà essere funzionale alla corrispondente tutela del consumatore.

L'uso del marchio regionale di qualità latte d'asina di origine siciliana verrà concesso, infatti, solo alle aziende che si impegneranno a rispettare i disciplinari di produzione, che lo apporranno in etichetta sul prodotto e che potranno accompagnarlo con la dicitura di marchio di qualità tutelato dalla Regione Sicilia.

Il sistema di controlli incrociati previsti all'articolo 18 costituisce, inoltre, una solida garanzia per il consumatore che poggia su due punti principali: 1) l'autocontrollo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nei disciplinari di produzione, supportato da organismi di certificazione accreditati secondo le direttive EN 45011; 2) il controllo super partes, esercitato dalla Giunta regionale.

---

Conseguentemente alla vigilanza ed ai controlli predetti, all'articolo 19 sono state definite le sanzioni di diverso grado che, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione all'uso del marchio, vanno dal semplice richiamo alla decadenza della concessione.

Considerata la rilevanza degli obiettivi che col presente disegno di legge si intendono perseguire, è nostro auspicio la rapida approvazione da parte di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### CAPO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1. Obiettivi

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la preservazione, la salvaguardia e la tutela delle specie asinine autoctone siciliane minacciate di estinzione a cui la Regione riconosce caratteristiche uniche;

b) promuovere l'inserimento dell' asino in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale, sanitario ed economico;

c) promuovere la produzione e la commercializzazione del latte d'asina di origine siciliana.

### CAPO II

#### Tutela e valorizzazione delle specie asinine autoctone siciliane

##### Art. 2. Tutela e salvaguardia

1. La Regione riconosce l'esistenza di un interesse generale alla preservazione, alla salvaguardia e alla tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale, delle popolazioni asinine autoctone, esistenti esclusivamente in Sicilia e minacciate di estinzione, da allevare nelle zone di origine o in altre zone del territorio siciliano.

2. La Regione, considerata la valenza della biodiversità zootecnica delle specie asinine rispettivamente dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino grigio siciliano, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il

---

territorio siciliano.

3. La Regione ai fini della tutela e della salvaguardia delle specie asinine autoctone esistenti in Sicilia favorisce le iniziative pubbliche e private tendenti:

a) a preservare la biodiversità autoctona della specie;

b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;

c) all'incremento della consistenza numerica del patrimonio;

d) alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di queste razze, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui queste ultime sono potenzialmente inseribili.

#### Art. 3.

##### Misure e interventi di salvaguardia

1. La Regione, allo scopo di favorire la tutela della specie a rischio di estinzione dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino siciliano, promuove la cultura e la diffusione della specie asinina concedendo:

a) contributi, fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di iniziative di aziende o associazioni di allevatori, ad università, istituti di ricerca, enti pubblici o privati e organizzazioni per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo del loro allevamento estensivo, alla tutela della loro igiene e del loro benessere;

b) contributi, nella misura di euro centocinquanta a capo, per la nascita e il mantenimento almeno quinquennale dei capi della specie a rischio di estinzione dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino grigio siciliano, anche in età riproduttiva;

c) contributi per il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino grigio siciliano, nei limiti del cinquanta per cento nelle zone svantaggiate e del quaranta per cento nelle altre zone, delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.

#### Art. 4.

##### Incentivi per la diffusione

1. La Regione concede agli stessi soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 contributi fino al quaranta per cento della spesa ammissibile finalizzati:

---

a) alla diffusione del loro utilizzo come animali da compagnia per un turismo ecocompatibile;

b) alla pratica del trekking someggiato;

c) alla realizzazione di spettacoli e iniziative culturali in cui l'asino abbia il ruolo di collaboratore e di supporto tecnologico all'uso dell'animale nei momenti ricreativi;

d) al loro utilizzo come compagnia ideale per bambini e anziani, nelle campagne;

e) alla diffusione dell'onoterapia a favore dei diversamenti abili;

f) alla conoscenza delle eccezionali qualità organolettiche e nutritive del latte d'asina nelle indicazioni terapeutiche in particolari casi di allattamento alternativo a quello materno e in geriatria;

g) a favorire iniziative imprenditoriali nel settore della cosmesi che utilizzano il latte d'asina;

h) alla produzione e alla distribuzione del latte d'asina;

i) alla realizzazione di mostre, rassegne e manifestazioni di folklore;

l) all'utilizzo dell'asino come regolatore delle vegetazioni infestanti.

2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore.

#### Art. 5.

##### Interventi sulle strutture

1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, vengono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per:

a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per l'asino di Pantelleria, l'asino ragusano e l'asino grigio siciliano;

b) costruzione o ristrutturazione di staccionate, recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento delle specie asinine siciliane allo stato brado;

c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;

---

d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;

e) acquisto di attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerca.

Art. 6.

Comitato tecnico regionale per la tutela e la  
valorizzazione  
dell'asino di origine siciliana

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste il comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie asinine autoctone siciliane, che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie che vengono sancite nel proprio regolamento interno.

2. Il comitato tecnico regionale di cui al comma 1 è composto:

a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o un funzionario delegato, con la funzione di presidente;

b) da un rappresentante dell'ARAS (Associazione regionale allevatori della Sicilia) designato dalla stessa associazione;

c) dal rappresentante dell'Istituto per l'incremento ippico della Sicilia o da un suo delegato;

d) dal rappresentante dell'Istituto regionale Zootecnico o da un suo delegato;

e) da due veterinari esperti del settore, designati dall'Ordine regionale dei veterinari;

f) da un ricercatore agrario designato dalle Facoltà di agraria della Sicilia;

g) da un ricercatore veterinario designato dalla Facoltà di veterinaria della Sicilia;

h) da due rappresentanti delle associazioni di tutela delle specie asinine operanti in Sicilia;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale veterinario dell'Assessorato per la sanità.

3. Il Comitato tecnico regionale:

a) elabora e propone annualmente alla Giunta regionale un programma regionale degli interventi per la tutela, salvaguardia e diffusione delle specie asinine autoctone siciliane a rischio di estinzione;

b) esprime il parere obbligatorio sui criteri di riparto dei contributi previsti dalla presente legge;

---

c) approva semestralmente la relazione sui dati statistici rilevati dall'anagrafe regionale delle specie asinine a rischio di estinzione e di tutte le azioni tese al raggiungimento delle finalità della presente legge.

4. Ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura.

#### Art. 7.

Istituzione della Banca regionale della risorsa genetica delle specie asinine a rischio di estinzione

1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione delle risorse genetiche, delle specie asinine dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino grigio siciliano, è istituita la Banca regionale della risorsa genetica delle specie asinine a rischio di estinzione presso l'Istituto per l'incremento ippico regionale, di seguito denominata Banca.

2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Nella Banca confluiscono le risorse genetiche delle specie iscritte.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto apposito regolamento che disciplina il funzionamento della Banca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

Rete di conservazione e di sicurezza delle risorse genetiche

1. E' istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche', di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'ARA.

2. Della Rete fanno parte di diritto gli allevatori e la Banca regionale della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione, di cui all'articolo 7.

3. Alla Rete possono aderire soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.

5. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla Rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione delle

---

specie asinine siciliane a rischio di estinzione.

6. Con apposito regolamento proposto dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6, approvato con decreto dell'Assessore competente, sono definite:

a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;

b) le modalità di circolazione del materiale genetico.

#### Art. 9.

Riproduzione delle specie asinine autoctone siciliane a rischio di estinzione

1. La riproduzione delle specie a rischio di estinzione dell'asino di Pantelleria, dell'asino ragusano e dell'asino grigio siciliano è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, n. 11 e successive modificazioni, contenente il Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale', ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal suddetto decreto e successive modificazioni.

#### Art. 10.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione parlamentare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate sulle attività svolte, con particolare riferimento:

a) a iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire il patrimonio naturalistico delle specie asinine a rischio di estinzione, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la valorizzazione dei prodotti;

b) a iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;

c) alla istituzione della Banca della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione di cui all'articolo 8;

d) alla realizzazione della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 9;

e) allo sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle specie da tutelare e conservare iscritte nel registro regionale anagrafico con dati statistici sulle quantità, sull'andamento

---

anagrafico di ogni singola specie, sulla distribuzione territoriale e sugli utilizzi.

Art. 11.

Compiti di vigilanza

1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo forestale della Regione, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia, agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.

2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica sicurezza.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza.

Art. 12.

Sanzioni

1. La Regione vigila, mediante le proprie strutture, sul corretto utilizzo dei contributi concessi sulla base della seguente legge.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, la restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

CAPO III

Produzione e commercializzazione del latte d'asina d'origine siciliana

Art. 13.

Marchio regionale di qualità

1. La Regione siciliana al fine di assicurare, con le dovute garanzie per la salute dei consumatori, un'offerta adeguata alle crescenti richieste di latte d'asina, a cui riconosce le proprietà dietetiche e favorirne l'impiego per uso alimentare e terapeutico, nonché nei nuovi campi richiesti dal mercato ed, in particolare, nell'industria farmaceutica e cosmetica, promuove, nel rispetto delle direttive comunitarie, del regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 e del regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004, la produzione e la commercializzazione del latte proveniente dalla razza asinina siciliana attraverso l'adozione del marchio regionale di qualità denominato 'latte d'asina di origine siciliana'.

Art. 14.

Compiti della Regione

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

---

a) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;

b) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;

c) stabilisce le modalità di controllo sul prodotto, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla sua immissione sul mercato;

d) definisce i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità;

e) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.

#### Art. 15.

##### Disciplinari di produzione

1. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione che approva previo parere della commissione parlamentare competente.

2. I disciplinari di produzione del latte d'asina fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per garantire la qualità del prodotto e tutelare la salute dei consumatori.

3. I principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto con l'indicazione delle principali specifiche di tipo chimico, microbiologico e organolettico;

b) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;

c) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale.

4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si può avvalere di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.

5. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.

#### Art. 16.

##### Uso del marchio

---

1. La concessione dell'uso del marchio regionale di qualità latte d'asina di origine siciliana' è data per il latte proveniente dalle specie asinine autoctone siciliane che per produzione, lavorazione ed altre caratteristiche intrinseche si distingue ed offre particolari garanzie qualitative a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto siciliano.

2. L'uso del marchio è concesso su richiesta delle aziende di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, singole o associate.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare lo specifico disciplinare previsto all'articolo 15 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18.

#### Art. 17. Etichettatura

1. L'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto. La veridicità della dicitura è oggetto delle attività di vigilanza e controlli di cui all'articolo 18, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari' e successive modificazioni.

2. Le aziende che hanno in concessione l'uso del marchio possono apporre in etichetta sul prodotto, oltre al marchio stesso, la dicitura Marchio di Qualità tutelato dalla Regione Sicilia', secondo le modalità stabilite dalla Regione.

#### Art. 18. Vigilanza e centrali

1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati.

2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza definendone criteri e procedure.

3. Per l'attività di vigilanza la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, il Servizio veterinario e il Servizio igiene degli alimenti delle Aziende sanitarie locali.

4. I controlli consistono nelle:

a) verifiche della documentazione fornita;

---

b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

c) analisi dei campioni prelevati.

5. Eventuali difformità rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantottore dall'accertamento.

6. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

7. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nei disciplinari di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma europea UNI EN 45011.

#### Art. 19.

##### Sanzioni relative all'uso del marchio

1. La Regione pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione in caso di violazione delle seguenti regole stabilite:

a) dalle modalità d'uso del marchio;

b) dalle regole stabilite dalla presente legge;

c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 16;

d) dalle regole contenute nel disciplinare di cui all'articolo 15;

e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai prodotti destinati al consumo umano.

2. La violazione viene notificata agli interessati che hanno un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare le loro osservazioni.

3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza dello stesso. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.

4. Comportano l'immediata decadenza dall'uso del marchio le seguenti violazioni:

a) la frode;

b) la pubblicità ingannevole;

---

c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti alimentari;

d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;

e) l'impedire o il rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 18.

5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

#### Art. 20.

##### Sostegno e diffusione del marchio regionale

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti con il marchio di cui all'articolo 16, la Giunta regionale:

a) favorisce attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale;

b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio regionale anche attraverso iniziative concordate con il settore turistico ed eventualmente con i settori secondario e terziario;

c) può concorrere, nei limiti della normativa comunitaria in vigore, alle spese sostenute dai soggetti autorizzati per l'uso del marchio regionale.

#### CAPO IV

##### Disposizioni finali

#### Art. 21.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. ... capitolo del bilancio della Regione.

#### Art. 22.

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---